

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO

“Banca Sella S.p.A. 2021 – 2031 Callable Tasso Fisso con Reset Tier II”

ISIN IT0005445462

La Banca Sella S.p.A. (l'“Emittente”), con sede in Biella, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Biella, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, appartenente al gruppo bancario denominato “GRUPPO SELLA”, emette un prestito obbligazionario Callable a Tasso Fisso con Reset Subordinato Tier II 04/06/2021 – 04/06/2031 di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni), codice ISIN IT0005445462 (di seguito il “Prestito Obligazionario”, il “Prestito” o le “Obbligazioni”). Al presente Prestito si applica la normativa di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la relativa normativa di attuazione di rango secondario.

Articolo 1 - Titoli del prestito obbligazionario

Il Prestito è rappresentato da n. 250 Obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 (centomila) ciascuna. Il taglio minimo di Euro 100.000 non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. I titoli, al portatore, sono integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati alla disciplina di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n.58/1998 e successive modifiche (“TUF”) e della normativa regolamentare di attuazione. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obligazionario sarà assoggettato alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli e i titolari della Obbligazioni (di seguito gli “Obbligazionisti”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

Articolo 2 - Subordinazione del prestito

Il Prestito Obligazionario è classificabile come “capitale di classe 2” (Tier II) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come successivamente modificato ed integrato, (il “CRR”) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”, Parte II (Applicazione in Italia del CRR).

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente.

Le Obbligazioni sono quindi subordinate e, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori privilegiati e ordinari dell'Emittente; ii) pari passu con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di strumenti finanziari o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni.

Per tutto il periodo di validità del Prestito, in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non è consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

Inoltre, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito anche solo “BRRD”) stabilisce i poteri e disciplina le procedure che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare al verificarsi di tali situazioni di crisi o dissesto degli enti finanziari. In relazione alla posizione degli Obbligazionisti oggetto del presente Regolamento, l'art. 52 del D.Lgs. 180/2015, che ha attuato nel nostro ordinamento la BRRD, prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all'azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.

Articolo 3 - Valuta di emissione

Il Prestito è denominato in Euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di Euro 100.000 cadauna (100% del valore nominale), ("Prezzo di Emissione").

Articolo 5 - Data di emissione e data di godimento

Il Prestito viene emesso in un'unica tranche in data 04/06/2021 (la "Data di Emissione"), contestualmente alla sottoscrizione e all'integrale pagamento del Prezzo di Emissione ed ha godimento a far data dalla Data di Emissione.

Articolo 6 - Durata

Il Prestito Obbligazionario ha durata dalla Data di Emissione sino al 04/06/2031 (la "Data di Scadenza").

Articolo 7 - Modalità di rimborso del prestito obbligazionario

Salvo nei casi di Rimborso Anticipato (come definiti all'articolo 8 - Rimborso anticipato), il Prestito verrà rimborsato integralmente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

In ogni caso le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore nominale).

Articolo 8 - Rimborso anticipato

Le Obbligazioni potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente rispetto alla Data di Scadenza, alla pari (100% del valore nominale), solo nei seguenti casi, su iniziativa dell'Emittente e previa autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluse dunque anche le previsioni di cui al CRR (il "Rimborso Anticipato"):

- (i) alla data che cade il quinto anniversario successivo alla Data di Emissione e, dunque, alla data del 04/06/2026 (la "Data di Reset"), nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 77 e 78 del CRR (il "Rimborso Anticipato per Esercizio Call");
- (ii) in ogni momento, nei casi di cui all'art. 78, quarto comma, del CRR e, in particolare:
 - a) in caso di variazioni nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni, che potrebbero comportare l'esclusione delle Obbligazioni dai fondi propri dell'Emittente oppure una riclassificazione delle stesse come fondi propri di qualità inferiore se (i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa e (ii) l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione delle autorità di vigilanza competenti, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (il "Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare");
 - b) in caso di variazioni del regime fiscale delle Obbligazioni che l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione delle autorità di vigilanza competenti, essere rilevanti e non ragionevolmente prevedibili al momento della loro emissione (il "Rimborso Anticipato per Variazione Regime Fiscale").

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa, ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni dovrà essere comunicato agli Obbligazionisti con un preavviso di almeno 30 giorni di calendario secondo le modalità indicate all'articolo 15 – Comunicazioni.

Articolo 9 - Interessi del prestito obbligazionario

Con decorrenza dalla Data di Emissione (inclusa) e sino alla Data di Reset (esclusa) o, se precedente, alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (esclusa) o alla data di Rimborso Anticipato per Variazione Regime Fiscale (esclusa), a seconda dei casi, gli Obbligazionisti hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 4 giugno ed il 4 dicembre di ogni anno e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni. Il tasso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al 4,00%.

Con decorrenza dalla Data di Reset (inclusa) e sino alla Data di Scadenza (esclusa) o, se precedente, alla data di Rimborso Anticipato per Evento Regolamentare (esclusa) o alla data di Rimborso Anticipato per Variazione Regime Fiscale (esclusa), a seconda dei casi, gli Obbligazionisti che non siano stati oggetto di Rimborso Anticipato per Esercizio Call hanno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale posticipato, calcolato su base annua ACT/ACT (giorni effettivi su giorni effettivi), pagabile il 4 giugno ed il 4 dicembre di ogni anno e da calcolarsi sul valore nominale delle Obbligazioni. Il tasso nominale lordo annuo per il calcolo degli interessi è pari al Tasso di Reset (come di seguito definito).

Il Tasso di Reset è rappresentato dal tasso fisso annuo ottenuto dalla somma tra il Tasso di Mercato ed il Margine, dove:

- Tasso di Mercato è il tasso swap a 5 anni rilevato sulla pagina EUAMDB05 Index di Bloomberg (o su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) alle ore 11:00 di Francoforte 2 (due) giorni lavorativi secondo il calendario TARGET (Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) prima della Data di Reset.
Qualora il tasso swap a 5 anni non compaia sulla pagina EUAMDB05 Index di Bloomberg (o su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) alle ore 11:00 di Francoforte di 2 (due) giorni lavorativi secondo il calendario TARGET prima della Data di Reset, l'Emittente (in qualità di agente di calcolo per le Obbligazioni) potrà stabilire un valore sostitutivo per tale tasso non disponibile richiedendo a cinque primari operatori selezionati dallo stesso di fornire tale tasso sulla base dei seguenti criteri:
 - (i) se almeno quattro quotazioni vengono fornite, il tasso per il periodo di calcolo sarà la media aritmetica delle quotazioni, eliminando la quotazione più elevata (o, nel caso di uguaglianza, una delle più elevate) e la quotazione più bassa (o, nel caso di uguaglianza, una delle più basse); e
 - (ii) se vengono fornite solo due o tre quotazioni, il tasso per il periodo di calcolo sarà la media aritmetica delle quotazioni;
 - (iii) se viene fornita una sola quotazione o non viene fornita alcuna quotazione, il tasso per il periodo di calcolo sarà determinato con ragionevole discrezione dall'Emittente (in qualità di agente di calcolo per le Obbligazioni), il quale dovrà agire secondo buona fede e con ragionevole senso commerciale.
Nel calcolo della media aritmetica il tasso risultante viene arrotondato allo 0,001% più prossimo (0,0005% viene arrotondato per eccesso).
- Margine è la differenza tra il tasso nominale lordo annuo applicato dalla Data di Emissione alla Data di Reset ed il tasso swap a 5 anni rilevato alla Data di Emissione.

L'Emittente riveste il ruolo di agente per il calcolo, incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data fissata per il rimborso.

Articolo 10 - Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi

Il rimborso del Prestito come pure il pagamento dei relativi interessi, vengono effettuati tramite gli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A.. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario secondo il calendario TARGET, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Dal giorno in cui sono rimborsabili i prestiti obbligazionari cessano di produrre interessi. Il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale, il diritto di ottenerne il rimborso si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Articolo 11 – Collocamento

Le Obbligazioni sono offerte nell'ambito di un collocamento privato rivolto esclusivamente a investitori professionali di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato e, pertanto, potranno essere sottoscritte esclusivamente da tali soggetti.

L'offerta è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia).

Il Prestito è emesso fino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 25.000.000. Nell'ipotesi non venga sottoscritta la totalità delle Obbligazioni oggetto di offerta, l'Emittente ha la facoltà di dare comunque corso all'emissione del Prestito per la parte sottoscritta.

In sede di emissione la consegna delle Obbligazioni avviene, a fronte del pagamento del Prezzo di Emissione, mediante accredito delle stesse da parte dell'Emittente sul conto deposito titoli o presso l'intermediario comunicato dall'Obbligazionista.

Articolo 12 - Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

Le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF segmento "Order Driven Obbligazionario".

Articolo 13 - Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito delle Obbligazioni

Non sono state costituite garanzie né assunti impegni per garantire il buon esito delle Obbligazioni (rimborso del capitale e pagamento degli interessi). Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento, ivi inclusa la clausola di subordinazione di cui all'articolo 2 ed il Rimborso Anticipato di cui all'articolo 8.

Articolo 14 – Regime fiscale

Le spese e gli oneri fiscali connessi alla sottoscrizione ed alla detenzione dell'Obbligazione sono a carico dell'obbligazionista.

Interessi e proventi relativi alle Obbligazioni, così come eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle stesse, sono soggetti al regime fiscale pro tempore vigente.

Articolo 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al Prestito saranno validamente effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet www.sella.it nella sezione "prestiti obbligazionari".

Articolo 16 – Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 17 - Legge regolatrice e Foro competente

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Biella ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Articolo 18 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

BANCA SELLA S.p.A